

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 1950

(24^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Proroga, con modifiche, della legge 29 marzo 1949, n. 164, concernente il funzionamento dei tribunali militari » (N. 1014)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

CERICA, <i>relatore</i>	Pag. 208
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	208

(Seguito della discussione e approvazione)

« Aumento della indennità di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zona di confine » (N. 988):

PRESIDENTE	209
CADORNA, <i>relatore</i>	209 e <i>passim</i>
GORTANI	210

(Discussione e rinvio)

« Organici provvisori degli ufficiali della Aeronautica » (N. 1007):

PRESIDENTE	207
CADORNA, <i>relatore</i>	207
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	208

La riunione ha inizio alle ore 15,55.

Sono presenti i senatori: Barontini, Cadorna, Caldera, Casati, Cemmi, Cerica, Cermenati, Facchinetti, Gasparotto, Gortani, Lavia, Ottani, Pertini, Salvi, Tignino.

Interviene, altresì, il senatore Vaccaro, Sottosegretario di Stato per la difesa.

SALVI, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica » (N. 1007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica ».

Poichè l'onorevole Cingolani, relatore di questo disegno di legge, è assente, e comunque la sua relazione è stata stampata e distribuita, do incarico al senatore Cadorna di raggualciare la Commissione in merito al progetto.

CADORNA, *f. f. relatore*. Secondo me questo disegno di legge, ivi compresa la lunga relazione che ha fatto l'onorevole Cingolani, si basa su due elementi di cui non abbiamo la minima nozione: l'uno è l'ordinamento dell'Aeronautica, l'altro è la legge di avanzamento.

Ciò posto (e poichè lo stesso ragionamento fa la Commissione dell'altro ramo del Parlamento) propongo che questo disegno di legge venga presentato quando sia fatto e l'organico futuro e la legge di avanzamento, perchè, a mio modo di vedere, non si è in grado di discuterlo, con cognizione di causa, nelle condizioni attuali.

IV COMMISSIONE (Difesa)

24ª RIUNIONE (27 giugno 1950)

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, per suo conto, aderisce alla proposta di rinvio del senatore Cadorna.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il disegno di legge si intende accantonato, e la sua discussione sarà ripresa solo quando si verrà a conoscenza dell'organico futuro e della legge di avanzamento, secondo la proposta avanzata dal senatore Cadorna.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga, con modifiche, della legge 29 marzo 1949, n. 164, concernente il funzionamento dei tribunali militari** » (N. 1014) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga, con modifiche, della legge 29 marzo 1949, n. 164, concernente il funzionamento dei tribunali militari ». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerica, relatore.

CERICA, *relatore*. Alla fine della guerra trovavansi in servizio presso i tribunali militari circa 300 ufficiali di altre Armi aggregati ai tribunali stessi, per permettere loro di smaltire tutto l'arretrato che esisteva in fatto di processi discussi durante la guerra e subito dopo. Man mano che il lavoro è stato aggiornato e che questo arretrato è diminuito, gli ufficiali sono discesi da 300 a 150, e poi con una legge dello scorso anno furono portati a 90. Adesso, con l'attuale disegno di legge, verrebbero ridotti a 60.

Con la legge 29 marzo 1949, n. 164, sono state prorogate, con modifiche, le norme transitorie dettate dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, concernenti il funzionamento dei tribunali militari.

Detta proroga fu fissata al 31 dicembre 1949 sperandosi che essa fosse sufficiente.

In effetti, il ritorno alla normalità nella situazione dei tribunali militari ha avuto un andamento abbastanza soddisfacente, anche se non è ancora completato.

In relazione a ciò, ed alle diminuite esigenze dei servizi della giustizia militare, è attual-

mente in corso un provvedimento per la riduzione del numero dei tribunali militari.

Senonchè, non potendosi prevedere con sicurezza che detto provvedimento possa essere emanato entro breve termine, ed in considerazione anche che il concorso (già bandito) per 26 posti di uditore giudiziario potrà essere espletato solo nel secondo semestre del 1950, sussiste la necessità di trattenere in servizio ancora per un certo tempo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1950, ufficiali di armi e di corpi diversi dal Corpo della giustizia militare, sia pure in un numero ridotto rispetto a quello attualmente trattenuto.

È stato all'uopo predisposto questo disegno di legge, il cui articolo 1 proroga, fino al 31 dicembre 1950, le disposizioni transitorie della legge 29 marzo 1949, n. 164, citata all'inizio, con le modifiche di cui al successivo articolo 2.

Detto articolo 2 riduce da 90 a 60 il numero degli ufficiali di armi o corpi diversi dal Corpo della giustizia militare che possono essere destinati ai tribunali militari con funzioni di magistrato o cancelliere (1° comma) e stabilisce che alla eliminazione della eccedenza si procederà entro il 31 dicembre prossimo e che dal 1° gennaio 1950 non si potrà provvedere a nuove destinazioni ai Tribunali militari di ufficiali appartenenti ad armi o a corpi diversi da quello della Giustizia militare in sostituzione di ufficiali che per qualsiasi motivo cessino di esservi destinati (2° e 3° comma).

Per quest'ultima disposizione il suddetto contingente di 60 ufficiali potrà, man mano, ridursi al disotto di tale numero, attuandosi così un graduale ristabilimento della normalità al riguardo.

Il provvedimento, infine, non comporta maggiori oneri al bilancio.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni di carattere transitorio della legge 29 marzo 1949, n. 164,

sul funzionamento dei tribunali militari è estesa fino al 31 dicembre 1950, con le modificazioni di cui all'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali appartenenti ad armi o a corpi diversi dal Corpo della giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 60 unità.

Alla effettiva eliminazione dell'eccedenza si provvederà entro il 31 dicembre 1950. Dal 1° gennaio 1950 non si potrà provvedere a nuove destinazioni ai tribunali militari di ufficiali appartenenti ad Armi o a Corpi diversi dal Corpo della giustizia militare in sostituzione di ufficiali che per qualsiasi motivo, di ufficio o a domanda, cessino di esservi destinati.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario 1949-50, al maggior onere di lire 20 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 235 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Aumento della indennità di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine » (Numero 988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento della indennità di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine ».

Ricordo alla Commissione che il disegno di legge in discussione era stato rinviato nella precedente riunione per il fatto che il relatore, onorevole Cadorna, non era a conoscenza di un dato essenziale circa l'indennità di marcia, e si era convenuto di sentire il parere della Commissione finanze e tesoro, in proposito.

Do pertanto la parola all'onorevole relatore, perchè illumini la Commissione circa le nuove informazioni assunte al riguardo.

CADORNA, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, questi reparti dislocati in zone di confine e quindi in condizioni particolarmente disagiate godevano dapprima dell'indennità di missione e successivamente della indennità di marcia. Venuto a scadere il periodo di 6 mesi e di 3 mesi, rispettivamente, per cui avevano diritto all'indennità di marcia, è rimasta tuttora una situazione di disagio che consiglia di usare un trattamento di favore a questi reparti. A tale scopo è stata reintrodotta l'indennità di accantonamento. Però questa indennità è tuttora quella di alcuni anni fa, cioè va da un massimo di lire 15 per il generale, ad un minimo di lire 0,15 per la truppa. Si tratta quindi di rivalutare tale indennità.

Questo disegno di legge provvede appunto a rivalutarla facendo riferimento proporzionale all'indennità di marcia. Ora sono venute a sapere, che a sua volta, l'indennità di marcia è il 50 per cento, per alcune categorie, e il 30 per cento o il 20 per cento per altre categorie, dell'indennità di missione, la quale comporta un massimo di lire 1.530 per il generale di corpo d'armata ed un minimo di 680 lire per il militare graduato di truppa.

Quindi questa indennità di accantonamento è il 50 per cento dell'indennità di marcia ed è, per le truppe di primissima linea, il 25 per cento della stessa indennità. Per le truppe di seconda linea, a sua volta, l'indennità di marcia è il 50, il 30 e il 20 per cento, a seconda dei casi, di quella di missione.

Tanto per intenderci: il generale dovrebbe prendere il 50 per cento dell'indennità di marcia che è a sua volta il 50 per cento di quella dimissione cioè il 25 per cento di quest'ultima, ovvero in cifra tonda circa 400 lire al giorno, mentre il graduato di truppa dovrebbe prendere circa 170 lire al giorno.

Questi sono i termini esatti. Ritengo che il provvedimento sia più che giustificato, e che pertanto il disegno di legge debba essere senza altro approvato.

Infine, bisogna apportare all'articolo 3 una piccola variante. Per un errore di stampa, in cui si è incorsi, dopo le parole: « stanziare nel capitolo 46 » non figurano le parole: « e 194 », capitolo, questo, che riguarda i carabinieri. Va, pertanto, aggiunto.

GORTANI. Io vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole relatore. Poichè la relazione parla di dislocazione di truppe in zone di confine particolarmente disagiate, io mi domando se, nell'attuale situazione del nostro Paese, le zone di confine, senza una precisazione maggiore, possano essere considerate più disagiate di altre.

Chiederei all'onorevole relatore dei chiarimenti sopra questo particolare stato di disagio che impone addirittura un provvedimento *ad hoc*, per essere convinto di dare il mio voto a ragion veduta.

CADORNA, *relatore*. Il disagio si configura sotto diverse forme. Innanzi tutto sussiste un disagio materiale, perchè questi reparti sono solo in parte accantonati e non hanno dislocazione fissa. Alcuni reparti sono addirittura scaglionati in servizi avanzati, e sono in genere i reparti a piedi ed i reparti corazzati (per i quali infatti è stato fatto un particolare cenno) che, anche se stanno in seconda linea, perchè sono di pronto impiego, vengono comunque utilizzati continuamente per la prima linea. Questa vita, naturalmente, impone alla maggior parte dei reparti il disagio di essere lon-

tani dalla famiglia e di essere sottoposti a continui turni e a continui cambi di posizione. È evidente, quindi, che essi non possono avere una dimora fissa. Anzi il disagio maggiore consiste proprio in questo, di prestare cioè il proprio servizio in un posto mobile, ciò che impedisce una sistemazione fissa. Il che comporta altresì una maggiore spesa per coloro i quali volessero cercare tale sistemazione nei dintorni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennità di accantonamento prevista dall'articolo 1 del regio decreto 10 giugno 1926, n. 1156, quale risulta modificato dall'articolo 1 del regio decreto 18 marzo 1929, n. 394, è attribuita in misura pari al 50 per cento della indennità di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque in misura non inferiore a lire dieci nette giornaliere per i graduati e militari di truppa.

Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone immediatamente a ridosso di quelle svindicate, anch'esse determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennità di accantonamento è attribuita in misura pari al 25 per cento della indennità di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque non inferiore a lire sette nette giornaliere per i graduati e militari di truppa. È fatta eccezione per il personale appartenente a reparti mobili delle truppe corazzate con particolari impieghi, al quale, anche in tale dislocazione, la indennità di accantonamento è attribuita nella misura stabilita dal comma precedente.

(È approvato).

Art. 2.

L'indennità di accantonamento prevista dall'articolo 1 è attribuita, con carattere di con-

tinuità, fino al 30 giugno 1953 ed è soggetta alle stesse riduzioni cui è sottoposta l'indennità di marcia.

(È approvato).

Art. 3.

Agli effetti di cui all'articolo 81 - ultimo comma - della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 330 milioni derivante dalla applicazione della presente legge fino al 30 giugno 1949 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento). Per l'esercizio finanziario 1949-50 alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con le somme già stanziare nei capitoli 46 e 194 dello stato di previsione della

spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1948.

(È approvato).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 16,10.